

## CONTENZIOSO

---

### ***Da oggi parte il processo telematico in Campania, Puglia e Basilicata***

di Lucia Recchioni

Da oggi - **15 febbraio 2017** - il **processo tributario telematico** diventa una realtà anche in **Campania, Puglia e Basilicata**; nel corso del 2017 la sua operatività si estenderà alle restanti regioni italiane, fino a coprire l'intero **territorio nazionale**.

Dopo le regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, chiamate alle novità già dal 2016, il **decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016**, ha infatti previsto l'estensione del PTT a tutte le **Commissioni tributarie (provinciali e regionali)** presenti nelle restanti regioni, secondo il seguente calendario:

- Campania, Puglia e Basilicata - 15 febbraio 2017;
- Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia - 15 aprile 2017;
- Calabria, Sicilia e Sardegna - 15 giugno 2017;
- Marche, Val d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano - 15 luglio 2017.

Si ricorda, a tal proposito, che il [decreto 23 dicembre 2013 n. 163](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sancito la **facoltatività** dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario: ciascuna parte può quindi scegliere se notificare e depositare il ricorso in via telematica oppure continuare ad operare secondo le "vecchie" procedure ed affidarsi al cartaceo.

Va vieppiù precisato che, come chiarito dalla [circolare 11 maggio 2016, n. 2/DE](#), la scelta compiuta da una parte di aderire alle nuove modalità telematiche non può in alcun modo influire sulla facoltà di scelta **dell'altra parte**, ragion per cui, anche se il ricorso è stato notificato e depositato telematicamente, la parte resistente potrà comunque ricorrere alla tradizionale modalità cartacea per il deposito delle controdeduzioni e degli atti successivi.

Tuttavia, la scelta, una volta compiuta, vincola la parte **per tutta la durata del processo**, anche per il successivo grado di giudizio.

Pertanto, se si ritenesse opportuna la **notifica** del ricorso **a mezzo pec**, successivamente sarà necessario continuare a seguire la **procedura telematica**, depositando **telematicamente** il ricorso e adottando la nuova procedura informatica anche per il deposito di **atti successivi**, nonché nel successivo grado di **appello**.

È tuttavia possibile operare nuovamente una **scelta** tra deposito telematico e cartaceo nel caso in cui la parte effettui la **sostituzione del difensore**.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto si ritiene quindi opportuno ricordare che, nel caso in cui la parte decida di ricorrere alle **nuove modalità telematiche**:

- dovrà notificare il ricorso a mezzo **pec** (strumento finora escluso dalla disciplina del processo tributario),
- dovrà successivamente **costituersi in giudizio** mediante **deposito telematico**. A tal fine potrà quindi utilizzare l'applicativo "PTT" presente sul sito [giustiziatributaria.gov.it](http://giustiziatributaria.gov.it), previa registrazione.

Più precisamente, ai fini della **costituzione in giudizio**, ai sensi dell'[articolo 7 del decreto 4 agosto 2015](#), è necessario depositare telematicamente:

- il **ricorso**;
- la ricevuta di **pec** che attesta l'avvenuta **notifica** dello stesso;
- la **procura** alle liti;
- gli eventuali **allegati**;
- la documentazione comprovante il pagamento del **contributo unificato**.

A seguito delle operazioni di deposito telematico è previsto il rilascio di una **ricevuta di accettazione** (presentata a video e successivamente inviata a mezzo pec al professionista depositante).

Solo successivamente, a seguito degli opportuni controlli sui file e sulla validità delle firme digitali apposte, il PTT rilascia il **numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli** (RGR/RGA).

Va infine ricordato che, se il deposito è effettuato tramite il "PTT", i contribuenti/professionisti registrati possono consultare il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti, direttamente dai propri uffici, tramite il servizio "**Telecontenzioso**".

L'applicazione web "**Telecontenzioso**", infatti, fornisce, tra l'altro, per ogni ricorso, i contenuti del fascicolo processuale, le date delle udienze e l'esito della controversia.

Resta invece **fuori** dalla "**rivoluzione telematica**" il pagamento del **contributo unificato**, per il quale continuano ad operare le **vecchie modalità di versamento**.

Nonostante l'Agenzia per l'Italia Digitale abbia infatti predisposto le linee guida per i **pagamenti elettronici** (mediante *bancomat* o carta di credito), ad oggi il contribuente dovrà continuare ad apporre il previsto **contrassegno** sull'apposito **modulo** "*Comunicazione di versamento del Contributo Unificato*", che dovrà essere successivamente **scansionato e allegato** al ricorso in sede di deposito telematico.

Sul sito internet [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it), oltre al citato modello è presente anche un applicativo per il **calcolo** del corretto **importo da versare**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E  
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)